

ATTO N. DD 100

DEL 15/01/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 17

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 133 “del Cavallo” dal Km 2+310 al Km 2+660.
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, per necessario restringimento della carreggiata, mediante segnaletica di cantiere con istituzione di obblighi e limitazioni al transito .

Premesso che:

- La Direzione Viabilità 2, a seguito di sopralluogo eseguito lungo la S.P. n. 133 “del Cavallo” al km 2+480 presso il Ponte sul Rio Pauroglio, ha constatato che alcuni mattoni del ponte ad arco hanno ceduto;
- nelle more della definizione di un intervento urgente per la messa in sicurezza della struttura, si rende necessario provvedere al restringimento della carreggiata , al fine di allontanare il traffico dalla zona ammalorata, mediante regolamentazione della circolazione con istituzione di senso unico alternato, regolato a vista, dal km 2+415 al km 2+475, oltre istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso dal km 2+370 al km 2+615 della S.P.n. 133 “del Cavallo”, dal giorno 15/01/2021.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato regolato a vista dal km 2+415 al km 2+475 , oltre istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso dal km 2+370 al km 2+615, lungo la S.P. n.133 “del Cavallo” in Comune di Pralormo, dal giorno 15/01/2021 e fino a quando non verranno eseguiti i lavori di manutenzione della struttura.

Visti il D.P.C.M. del 03/12/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 – 4 dicembre 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 10 geom. Rosa Cancellara.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare la regolamentazione della circolazione mediante istituzione di senso unico alternato regolato a vista dal km 2+415 al km 2+475, oltre istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso dal km 2+370 al km 2+615, lungo la S.P. n.133 "del Cavallo" in Comune di Pralormo dal giorno 15/01/2021 e fino a quando non verranno eseguiti i lavori.

Il Responsabile Territoriale competente e' tenuto all'esecuzione della presente, per quanto attiene l'installazione ed il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.L.gs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 15/01/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)



Firmato digitalmente da Sabrina Bergese